

ALLEGATO A



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
l'Europa investe nelle zone rurali



PSR 2014 - 2020
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA

M 07 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

ART. 20 REG. (UE) 1305/2013

Sottomisura 7.4 – Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

Tipologia d'intervento 7.4.1

"Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale"



INDICE	pag.
1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	4
2. OBIETTIVI	4
3. LOCALIZZAZIONE	5
4. BENEFICIARI	5
4.1. Condizioni/Requisiti soggettivi di ammissibilità	5
5. TIPOLOGIE DI AZIONI/INTERVENTI AMMISSIBILI	6
5.1. Interventi ammissibili	6
5.2. Condizioni/Requisiti oggettivi di ammissibilità	8
6. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI	8
6.1. Spese ammissibili	10
6.2. Spese non ammissibili	11
7. ADEMPIMENTI E IMPEGNI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	11
7.1. Cause di esclusione	12
8. PRESCRIZIONI OPERATIVE	12
9. PROFILI FINANZIARI	13
9.1. Budget dell'Avviso	13
9.2. Aliquota ed importo del contributo	13
9.3. Cumulo con altri sostegni e agevolazioni	13
10. CRITERI DI SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	14
11. DOMANDA DI SOSTEGNO	15
11.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno	15
11.2. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	16
12. DESCRIZIONE DELLA FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO	21
12.a. Ricevibilità delle istanze	21
12.b. Ammissibilità delle istanze	22
12.c. Valutazione di merito	23
12.d. Approvazione delle graduatorie	23
12.e. Concessione dei benefici	24
12.f. Domande di pagamento	25
12.g. Varianti e proroghe	26
12.h. Controllo	27
13. DOMANDA DI PAGAMENTO: Modalità e termini per la presentazione	27
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO	29
14.1. Domanda di pagamento dell'anticipazione del contributo	29
14.2. Autorizzazione al pagamento dell'anticipazione del contributo	29
14.3. Domanda di pagamento dell'acconto (SAL)	30
14.4. Autorizzazione al pagamento dell'acconto (SAL)	31
14.5. Domanda di pagamento del saldo finale del contributo	31
14.6. Autorizzazione al pagamento del saldo finale	33
15. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	34
16. DIVIETI	35
17. ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITA', RICUZIONI, RECUPERI	35
18. ERRORE PALESE	38
19. CONTROLLO	39
20. RECLAMI E RICORSI	39
21. RIDUZIONI E SANZIONI	39



22. ULTERIORI INFORMAZIONI	40
22.1. Riferimenti e contatti	40
22.2. Informativa sul trattamento dei dati personali	40
23. DISPOSIZIONI FINALI	40

ALLEGATI

Allegato 1 Schema di dichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000

Allegato 2 Schema di dichiarazione affidabilità bancaria del richiedente

Allegato 3 Elenco dei documenti giustificativi di spesa

Allegato 4 Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni.

Allegato 5 Relazione Generale



1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Regione Abruzzo, mediante il presente bando, disciplina le procedure e le modalità per la concessione dell'aiuto per l'attuazione degli "Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale" – del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (di seguito P.S.R.) (art. 20, comma 1, lett. b) e d) del Reg UE 1305/2013) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 7994 del 13/11/2015.

L'intervento è finalizzato all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e delle relative infrastrutture.

Con la partecipazione alla procedura, il richiedente attesta di aver preso conoscenza del PSR Abruzzo 2014/2020, sottoposto alla Giunta Regionale d'Abruzzo, per la presa d'atto, in data 19/12/2015 (D.G.R. n. 1056/15), nonché del presente bando e di accettarne tutti gli impegni, clausole, condizioni e prescrizioni.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso Pubblico si applica quanto disposto dalla "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020" approvate dall'Autorità di Gestione (www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/documentazione.php) con Determinazione Direttoriale n. DPD141/16 del 15/04/2016 pubblicata sul sito della Regione Abruzzo e "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" approvate nella seduta della Conferenza Stato Regioni dell' 11 febbraio 2016.


2. OBIETTIVI

Le comunità rurali abruzzesi manifestano la necessità di vedere migliorate le proprie condizioni di vita, soprattutto in relazione al rafforzamento e/o all'introduzione di servizi ormai ritenuti essenziali per assicurare sia i bisogni primari che le attività economiche e sociali di tali popolazioni. La mancata attivazione di tali servizi ovvero una loro non piena efficienza rappresenta un vincolo sostanziale alle capacità di tali aree di offrire le condizioni di base per la permanenza dei propri abitanti, limitando inoltre le capacità di sviluppo economico delle imprese in esse localizzate. Tali difficoltà si ripercuotono in maniera più evidente sulla parte della popolazione più debole, ed in particolare sulla componente femminile, gli anziani ed i bambini.

Le aree montane, in particolare, negli ultimi dieci anni hanno visto diminuire la popolazione residente con un contestuale aumento della classe degli over 65. Calo, senilizzazione della popolazione e scarse opportunità occupazionali costituiscono un elemento di forte fragilità socio-economica. Occorre quindi sviluppare l'attrattività e la qualità della vita dei territori rurali ed incrementare la dotazione di servizi a carattere culturale, ricreativo e socio-assistenziale, fornendo contestualmente nuove occasioni di lavoro e favorendo l'accesso e la permanenza al lavoro dei soggetti contrattualmente deboli. E' necessario sostenere interventi volti a promuovere la sostenibilità socioeconomica delle aree rurali e a stimolarne la crescita, in particolare attraverso lo sviluppo dei servizi di base locali nelle aree rurali.

Gli obiettivi specifici da perseguire sono i seguenti:

- creazione e potenziamento di servizi di base locali;



- creazione di servizi innovativi a vantaggio della popolazione rurale inerenti la realizzazione di impianti pubblici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizzino risorse naturali presenti nelle zone rurali (cfr. paragrafo 5.1, lettera E);
- interventi su strutture (fabbricati) già esistenti finalizzati a favorire il benessere sociale e psicofisico nonché la crescita culturale della collettività in modo da rendere il territorio attraente per la popolazione ed i turisti.

Il sostegno è concesso per l'avviamento di servizi di base locali per la popolazione rurale, mediante il finanziamento di interventi su strutture (fabbricati) già esistenti, nonché di attrezzature, impianti, arredi, strumentazioni e dotazioni per rendere gli immobili funzionali ai servizi individuati, come specificato nei paragrafi seguenti.

3. LOCALIZZAZIONE

Gli interventi di cui al presente bando possono essere realizzati esclusivamente nelle aree C e D del PSR Abruzzo 2014-2020:

- C "Aree rurali intermedie";
- D "Aree con problemi di sviluppo".

L'elenco dei comuni classificati in funzione dell'appartenenza alle diverse zone è riportato nel Programma di Sviluppo Rurale dell'Abruzzo 2014/2020 (all'indirizzo: http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/download/Nuova%20zonizzazione%20ABCD_a.pdf).

4. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di aiuto per beneficiare dei contributi:

- Enti pubblici (singoli ed associati) di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s. m. e i.;
- Fondazioni che non svolgano attività economiche,
- Cooperative sociali e associazioni senza fini di lucro, di seguito solo "Beneficiari".

Gli Enti pubblici associati devono essere costituiti secondo le norme vigenti in materia (D. Lgs. n. 267/2000).

4.1 Condizioni/Requisiti soggettivi di ammissibilità

I soggetti beneficiari devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, di una serie di requisiti soggettivi, di seguito esposti:

- avere la piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, attestata mediante titolo di proprietà, affitto o tramite diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.) risultante da vigente contratto registrato; gli interventi di miglioramento su fabbricati non di proprietà devono essere espressamente autorizzati dal proprietario; in tutti i casi diversi dalla proprietà il relativo contratto deve prevedere una durata compatibile con i vincoli di destinazione d'uso e non alienabilità pari a 5 anni, per tutti gli interventi, dalla data di pagamento del saldo finale;
- essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali;



- non essere soggetto inaffidabile ai sensi del paragrafo 7.1;
- essere iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente, ove ricorrano gli obblighi di legge;
- il beneficiario che propone l'investimento non deve rientrare tra i soggetti in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- conseguire, nella fase "Valutazione di merito" (v. par. 12.c), un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati ai progetti risultati ammissibili alla conclusione della precedente fase di ammissibilità, e comunque non inferiore al 30% del punteggio massimo attribuibile (nello specifico, pari a 100 punti per i criteri di selezione adottati) (cfr. par. 12.d).

Inoltre, tutte le categorie di beneficiari devono dimostrare, alla data di presentazione della domanda di sostegno, di essere in possesso di tutti i necessari pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale che deve essere, pertanto, "immediatamente cantierabile", quindi nelle condizioni di consentire l'immediato avvio dei lavori (cfr. par. 5, par. 5.2 e par. 11.2). Si ammette eccezione, solo per la dichiarazione di interesse culturale (come indicato al paragrafo 11.2, lettera i., punto 4.)

Il piano degli investimenti per il quale si richiede il finanziamento deve essere coerente con gli obiettivi e le finalità perseguite dalla Misura 7, Sottomisura 7.4, Tipologia di Intervento 7.4.1.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del **Fascicolo Aziendale**, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503, al D.L. n. 5 del 9-2-2012 convertito in L. n. 35 del 4-4-2012, alla circolare di riferimento dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. A.C.I.U.2005.210 del 20/04/2005 e s.m. e i. (v. anche "*Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020*" approvate con D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016).

In assenza del fascicolo aziendale e della dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento non è possibile attivare alcun procedimento amministrativo. Pertanto la costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento sono requisiti obbligatori per l'accesso ai contributi previsti dal presente bando: in assenza di fascicolo aziendale non si potrà procedere alla presentazione delle relative domande di aiuto e di pagamento.

La documentazione deve essere pertinente alla tipologia di intervento che si intende realizzare.

5. TIPOLOGIE DI AZIONI/INTERVENTI AMMISSIBILI

Per tutti le azioni/interventi/investimenti proposti dal richiedente, nell'ambito del presente Bando del PSR Abruzzo 2014/2020, si applicano le normative vigenti nello specifico settore di riferimento.

5.1 Interventi ammissibili

La "tipologia di intervento" 7.4.1 consente di supportare i seguenti interventi su strutture (fabbricati) già esistenti per la realizzazione di:



- A) strutture per il welfare rivolte all'infanzia, alla terza età, al sostegno della popolazione con handicap, delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà;
- B) strutture e servizi culturali (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti);
- C) strutture e servizi per il tempo libero e per lo sport;
- D) centri logistici multifunzionali per l'erogazione di servizi in aree rurali;
- E) centrali con caldaie alimentate a cippato o a pellets comprensive, se necessario, delle reti di teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più fabbricati.

Gli interventi devono essere immediatamente cantierabili.

Per gli interventi di cui ai punti A), B), C) e D) è esclusa la costruzione ex-novo, come specificato nel successivo paragrafo relativo alle "tipologie di spese" riconosciute.

Per gli interventi con progetti che finalizzano a servizi pubblici, recuperandoli, immobili di valore architettonico e/o storico/culturale (ed esclusivamente per tale tipologia di immobili), è necessario produrre, unitamente alla domanda di sostegno, la dichiarazione di interesse culturale, ossia il provvedimento formale, rilasciato dall'Autorità competente, che riconosce la sussistenza dell'interesse architettonico, artistico, storico o etnoantropologico per i suddetti immobili (cfr. par. 11.2 *Documentazione da allegare alla domanda di sostegno*, lettera i., punto 4.); è ammessa eccezione all'obbligo di presentare detta dichiarazione allegata alla domanda, a motivo dell'iter procedimentale particolarmente complesso ed articolato necessario per il rilascio della medesima; alla domanda, pertanto, in luogo della suddetta dichiarazione, è ammessa la presentazione della relativa richiesta inoltrata alla Autorità competente (Soprintendenza) prima della scadenza per la presentazione/rilascio della domanda di sostegno sul Portale SIAN. Detta dichiarazione di interesse culturale deve, comunque, essere prodotta prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spese:

- 1) Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento di beni immobili finalizzati all'erogazione del servizio (con esclusione di quelli danneggiati da eventi sismici) (cfr. par. 6.2);
- 2) Sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili di cui al precedente punto 1);
- 3) Acquisto di impianti, arredi, attrezzature e strumentazioni utili alla funzionalizzazione degli immobili;
- 4) Acquisto di attrezzature e dotazioni per i servizi individuati (compresa l'acquisizione di programmi informatici);
- 5) Relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili:
 - a) opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla installazione e al funzionamento di centrali con caldaie alimentate a cippato o a pellets;
 - b) fornitura di materiali e componenti necessari alla realizzazione e al funzionamento degli impianti;
 - c) fornitura ed installazione di soluzioni "intelligenti" per lo stoccaggio dell'energia termica prodotta;
 - d) installazione e posa in opera degli impianti;
- 6) Imposta sul Valore Aggiunto, qualora non recuperabile;
- 7) Spese generali nel limite massimo del 4% delle spese ammissibili, elevato all' 8% per le progettazioni di lavori edili (e solo per le opere edili).

La Misura quindi comprende:

- tutti gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento di strutture esistenti - è esclusa la realizzazione ex novo - e, in particolare, gli investimenti materiali per il consolidamento,



- restauro e manutenzione straordinaria, le opere e gli interventi necessari per adeguare gli spazi interni degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, nel rispetto delle norme in merito al superamento delle barriere architettoniche;
- la realizzazione di aree esterne di pertinenza degli immobili di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) del presente paragrafo e/o l'acquisto di attrezzature per il welfare, i servizi culturali, il tempo libero e per lo sport;
 - la realizzazione di attività ludico-ricreative, nonché la promozione di interventi di educazione motoria per anziani, per la popolazione con handicap o in difficoltà temporanea e per l'infanzia;
 - l'acquisto di attrezzature, impianti, arredi, strumentazioni e dotazioni per rendere gli immobili funzionali ai servizi individuati: centri polivalenti, musei, biblioteche, mediateche, tempo libero, sport;
 - la realizzazione di centrali con caldaie alimentate a cippato o a pellets (reperiti localmente entro un raggio di 70 km dall'impianto) comprensive, se necessario, delle reti di teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più fabbricati; la potenza massima degli impianti è pari ad 1Megawatt elettrico (MWe) o 3 Megawatt termici (MWt) a seconda della tipologia di energia prodotta.

5.2 Condizioni oggettive di ammissibilità

La domanda di sostegno, al momento della presentazione, deve soddisfare le seguenti condizioni oggettive di ammissibilità:

- l'immobile/fabbricato deve insistere nelle aree C e D del territorio della Regione Abruzzo;
- la domanda deve contenere un progetto coerente con le finalità di almeno una tipologia di intervento tra quelle elencate alle lettere A, B, C, D ed E, del paragrafo 5.1;
- il progetto esecutivo deve essere corredato dalla descrizione del/degli intervento/i proposto/i, dal cronoprogramma, dall'indicazione esatta dei beni oggetto di intervento/i ed essere immediatamente cantierabile, quindi, dotato di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi previsti dalle vigenti normative;
- per l'intervento della "Tipologia E)" occorre, altresì:
 1. la presentazione di un piano che attesti la possibilità di approvvigionamento locale della biomassa (ovvero l'approvvigionamento entro un raggio di 70 km dall'impianto) e/o vi sia la sottoscrizione di un progetto di filiera che veda la presenza di almeno un'impresa agricola o forestale di base;
 2. la presentazione di un progetto che preveda la realizzazione di un impianto della potenza massima di 1 Megawatt elettrico (Mwe) o 3 Megawatt termico (Mwt) a seconda della tipologia di energia prodotta;
 3. una relazione tecnica in cui si attesta:
 - a) che l'efficienza energetica dell'impianto (art. 13, lettera c, del Reg. 807/2014) e l'efficacia nel trasferire il calore prodotto sono maggiori del 50%;
 - b) l'applicazione delle migliori tecnologie impiantistiche che presentano un ottimale ciclo di abbattimento dei fumi e delle polveri sottili (PM10), secondo quanto previsto dalla direttiva Eco-design (impianti con potenza nominale ≤ 1 MW) e della direttiva 2011/65 CE (impianti con potenza nominale tra 1 e 50 MW), tenuto conto anche delle nuove disposizioni previste dalla direttiva MCP (esenzioni relative al Piombo).

La documentazione deve essere pertinente alla tipologia di intervento che si intende realizzare.



6. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Gli Enti pubblici, Beneficiari di aiuti di cui al presente bando, devono garantire il rispetto della normativa vigente in materia di appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

Inoltre, deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a quanto previsto dall'articolo 3, contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture si possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing";
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta operata dal Beneficiario ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessaria la presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione di cui all'art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Laddove i Beneficiari realizzano direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia eseguendo direttamente gli stessi, assumendosi l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, devono assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adottare ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

E' obbligatorio che tutti i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato, con chiarezza, l'oggetto delle opere realizzate, degli acquisti e dei servizi forniti e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola e la dizione "nuovo di fabbrica".

Per Spese Generali, ai sensi dell' art. 45, comma 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/13, si intendono quelle "collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) (del Regolamento), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità"; nel caso di Enti pubblici, sono ammissibili anche gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente dell'Ente stesso.

Ai sensi dell' art. 45, comma 2, lettera d) del Reg. (UE) n. 1305/13 sono ammissibili "i seguenti Investimenti Immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali".



Tali spese sono ammesse quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Devono essere attribuite alla pertinente attività per intero e quindi riferite unicamente al progetto finanziato.

Nell'ambito delle spese generali sono riconosciute ammissibili anche le spese bancarie per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione).

Nell'ambito del presente bando le spese generali collegate agli investimenti, comprensive di spese tecniche per onorari di tecnici incaricati e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili nel limite massimo del 4%, elevato all' 8% in presenza di progettazioni di lavori edili (e solo per le opere edili).

6.1 Spese ammissibili

Nell'ambito del presente bando sono ammissibili le spese relative alle tipologie di interventi di cui al paragrafo 5 "TIPOLOGIE DI AZIONI" del presente bando.

Gli investimenti devono essere eseguiti successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

Gli interventi finanziati dal presente bando dovranno interessare Beneficiari come definiti al precedente paragrafo 4.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nella concessione;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti nel presente bando;
- sia riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- sia imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
- sia verificabile e controllabile;
- sia legittima e contabilizzata.

Sono considerate ammissibili al contributo comunitario le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno.

Pertanto, le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "Tipologie di azioni/Interventi ammissibili" di cui al paragrafo 5.1. del presente Avviso Pubblico.

Non sono ammissibili al sostegno nell'ambito del FEASR, in base all'art. 65, comma 6, Reg. (UE) n. 1303/2013, le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Una spesa, per essere ammissibile, deve rispettare le condizioni disposte al paragrafo 19. delle Linee Guida (D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016).

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

In caso di investimenti in corso alla data di presentazione della domanda, la ditta è tenuta a presentare apposita perizia asseverata, da parte del progettista incaricato, da cui risulti lo stato dei lavori eseguiti, l'importo degli stessi e l'importo dei lavori ancora da completare:



L'Amministrazione può ammettere a contributo esclusivamente i lavori ancora da ultimare, alla data della domanda di sostegno.

La congruità delle spese previste per ciascun bene, servizio e lavoro in economia fa riferimento, ove esistenti, ai massimali stabiliti nel prezzario "A.N.C.E." e dalla D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016.

Per gli interventi realizzati in economia direttamente dal Beneficiario sono ammissibili quelli ricompresi nel vigente prezzario "A.N.C.E." e/o nel prezzario approvato con D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016 pubblicata sul sito della Regione Abruzzo.

6.2 Spese non ammissibili

Non rientrano, comunque, tra le spese ammissibili/eleggibili:

- le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario;
- i costi relativi agli interessi passivi;
- l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) tranne nei casi in cui non sia recuperabile in applicazione della relativa normativa nazionale;
- l'acquisto di beni e attrezzature usate;
- la mera sostituzione di impianti, arredi, attrezzature, strumentazioni e dotazioni utili alla funzionalizzazione degli immobili; non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente;
- interventi su fabbricati per uso esclusivamente abitativo;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato;
- gli investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato;
- gli interventi su fabbricati il cui possesso è documentato da contratti diversi da proprietà, affitto o diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.) risultante da vigente contratto registrato (cfr. par. 4.1);
- le forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro, prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia e contributi in natura, con l'eccezione dei lavori in economia realizzati direttamente dal Beneficiario (cfr. par. 6.1);
- operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- opere ed acquisti non realizzati secondo le modalità previste dal presente bando;
- interventi su particelle catastali il cui titolo di possesso è attestato da contratti unilaterali;
- interventi su fabbricati danneggiati da eventi sismici, ove siano oggetto di interventi *ad hoc* attivati dalle strutture a ciò preposte.

Le spese per l'avviamento di nuovi servizi, così come le spese di gestione, non vengono finanziate.

7. ADEMPIMENTI E IMPEGNI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso" nel periodo durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi, né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata, il bene/servizio realizzato.

Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione d'uso sono pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al pagamento del saldo finale.



Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e non alienare i beni oggetto di aiuto, salvo la sostituzione con altro bene, di almeno pari caratteristiche, preventivamente autorizzata dall'amministrazione regionale.

Qualora, per esigenze organizzative, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dal sito ove lo stesso è stato installato ad un altro sito ubicato nella stessa Regione ed appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni: l'Amministrazione rilascerà il consenso all'operazione, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.

Il beneficiario deve, altresì, assumere i seguenti impegni:

- inserire nel fascicolo aziendale tutti i beni (fabbricati, terreni), in particolare quelli sui quali si realizza il progetto/investimento, posseduti in proprietà, affitto o tramite diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.), attestato da vigente contratto registrato; gli interventi di miglioramento sui fabbricati non di proprietà devono essere espressamente autorizzati dal proprietario;
- dare inizio all'attuazione del progetto di investimenti entro e non oltre il termine improrogabile di 90 giorni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione del sostegno;
- concludere l'attuazione del Progetto di investimenti entro 18 mesi in assenza di interventi strutturali, in 24 mesi in presenza di essi, in 30 mesi solo per gli interventi con progetti che finalizzano a servizi pubblici, recuperandoli, immobili di valore architettonico e/o storico/culturale dichiarati di interesse culturale, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione; la domanda di pagamento del saldo deve essere presentata nei successivi 30 giorni.

7.1 Cause di esclusione

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti richiedenti e le aziende che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; l'esclusione opera se la procedura o il procedimento riguarda il soggetto richiedente o la società all'interno del quale si insedia;
- Soggetti che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- Soggetti che risultino inaffidabili, in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 art 48, cioè soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell'attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.



8. PRESCRIZIONI OPERATIVE

Tutte le domande (di sostegno, di pagamento, di proroga e di variante) devono essere presentate, a pena di inammissibilità, esclusivamente dall'aspirante beneficiario, dal beneficiario o da soggetto formalmente a tal fine delegato.

La consistenza di riferimento è quella presente nell'ultimo (più recente) fascicolo aziendale AGEA validato prima del rilascio della domanda di aiuto.

La valutazione di ammissibilità e la valutazione di merito vengono sviluppate sui "Criteri di selezione" riportati nel successivo paragrafo 10. del presente bando.

L'avvio/inizio delle attività deve avvenire dopo la presentazione della domanda, nel termine improrogabile di 90 giorni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione del sostegno; l'avvio delle attività si sostanzia con apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, supportata da almeno uno dei documenti di seguito indicati (da presentare in originale o copia conforme, nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo) e da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità:

- fatture di acquisto o dei documenti di trasporto (DDT), o dei documenti di pagamento di anticipi o acconti (nel caso di acquisto di beni o servizi funzionali all'attuazione del progetto/investimento);
- caparra confirmatoria (ove versata);
- contratto di fornitura;
- registrazione di eventuali contratti di affitto.

Decorso inutilmente il termine sopra indicato, si procederà a dichiarare la decadenza automatica dai benefici del presente bando.

9. PROFILI FINANZIARI

9.1 Budget dell'Avviso

Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del presente Bando sono quelle definite nel vigente Piano finanziario del PSR Abruzzo 2014/2020 e ammontano ad € 5.000.000,00.

9.2 Aliquota ed importo del contributo

Nell'ambito del presente bando è previsto un finanziamento - contributo pubblico (in conto capitale), pari al 100% della spesa ammissibile per ciascun Beneficiario.

La soglia minima di investimento e di spesa ammissibile deve essere uguale o superiore a € 50.000,00.

9.3 Cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il P.S.R. assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-duble funding) da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione



(art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013). Pertanto un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. Di conseguenza l'amministrazione effettuerà i controlli e dedurrà l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia.

10. CRITERI DI SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Saranno formulate graduatorie sulla base dei criteri di selezione di seguito indicati:

Tabella 1

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Progetti di valenza sovracomunale finalizzati al welfare (cfr. lett. A, par. 5.1)	35	<input type="checkbox"/> 100%: progetti che associano almeno 3 comuni e che interessino un bacino di almeno 5.000 abitanti; <input type="checkbox"/> 50%: progetti che associano almeno 3 comuni e che interessino un bacino di almeno 3.000 abitanti; <input type="checkbox"/> 0%: progetti che non presentano le caratteristiche sopra indicate;
Progetti di valenza sovracomunale finalizzati ad altri servizi pubblici (culturali, tempo libero, sport, ecc.; cfr. lett. B, C e D, par. 5.1)	15	<input type="checkbox"/> 100%: progetti finalizzati a più tipologie di servizi che associano almeno 3 comuni e che interessino un bacino di almeno 5.000 abitanti; <input type="checkbox"/> 50%: progetti finalizzati a più tipologie di servizi che associano almeno 3 comuni e che interessino un bacino di almeno 3.000 abitanti; <input type="checkbox"/> 0%: progetti che non presentano le caratteristiche sopra indicate;
Progetti che finalizzano a servizi pubblici, recuperandoli, immobili di valore architettonico e/o storico/culturale	10	<input type="checkbox"/> 100% Presenza del requisito; <input type="checkbox"/> 0% Assenza del requisito;
Localizzazione dell'intervento	15	<input type="checkbox"/> 100%: intervento localizzato in area D in territorio compreso in un sito Natura 2000 *, interessato alla Strategia "aree interne" **; <input type="checkbox"/> 50%: intervento localizzato in area D in territorio compreso in un sito Natura 2000; <input type="checkbox"/> 0%: intervento con localizzazione diversa da quelle sopra indicate;
Aumento di occupazione con qualifiche coerenti provocato dall'intervento (es: 1 unità= part time 50% per due anni)	10	<input type="checkbox"/> 100%: Aumento occupazionale superiore a 3 unità con contratto a tempo indeterminato, o determinato full time, di almeno un anno <input type="checkbox"/> 50% Aumento occupazionale di almeno 2 unità con contratto a tempo indeterminato, o determinato full time, di almeno un anno <input type="checkbox"/> 0% Aumento occupazionale inferiore o nessun aumento occupazionale
Progetti diretti a conseguire benefici energetici	10	<input type="checkbox"/> 100% Progetti che conseguono un risparmio energetico attraverso utilizzo di fonti



		rinnovabili, ovvero un risparmio o un efficientamento energetico utilizzando la bioedilizia, ovvero la produzione di energia elettrica recuperando ed utilizzando la percentuale più alta di energia termica prodotta e comunque superiore al 50% <input type="checkbox"/> 0% Assenza del requisito
Progetti diretti a conseguire l'abbattimento di fumi e delle polveri sottili rientranti nella categoria PM10 mediante impianti a Pirolisi da biomasse solide per la produzione di elettricità con co-generatori a syngas, ovvero impianti a combustione da biomasse solide il cui sistema di abbattimento delle emissioni prevede precipitatori elettrostatici o filtri a maniche con una efficienza di rimozione superiore al 90%	5	<input type="checkbox"/> 100% presenza del requisito <input type="checkbox"/> 0% assenza del requisito

* Per l'attribuzione del corrispondente punteggio l'ubicazione dell'intervento in area compresa all'interno dei Siti Natura 2000 deve risultare dal Fascicolo Aziendale, le cui informazioni fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della Legge 04/04/2012 n. 35. I Siti Natura 2000 sono consultabili al seguente link:

<http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=zpsSic&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&b=areeProt3>.

** Per la specificazione dei territori interessati dalla "Strategia Aree Interne" si fa riferimento alle Aree Interne selezionate (Basso Sangro – Trigno; Val Fino – Vestina; Valle Roveto; Valle Subequana), allegate al PSR. I Territori interessati dalla Strategia Aree Interne sono consultabili al seguente link:
<http://www.rica.inea.it/download/AreeInterneAbruzzo.pdf>.

A parità di punteggio si attribuisce priorità al progetto da realizzare in comuni in aree D e con popolazione, complessivamente, meno numerosa.

11.DOMANDA DI SOSTEGNO

11.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

I soggetti interessati devono presentare la domanda di sostegno, **a pena di irricevibilità**, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

Il presente bando è inoltre pubblicato, a fini meramente notiziali, sul BURAT e nella sezione del sito della Regione Abruzzo "amministrazione trasparente".

La domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati nelle domande e saranno modificabili solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno che sarà compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.

Una volta inseriti tutti i dati nella domanda sarà possibile stamparla con due modalità:



- stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, di verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
- stampa definitiva: attribuisce alla domanda il codice univoco di domanda AGEA (Barcode) che consentirà di individuare la domanda (domanda nello stato di STAMPATA). Dopo la stampa definitiva non è più possibile modificare i dati contenuti nella domanda.

La domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario. Il sistema produce il modello “conferma firma con OTP” che il beneficiario sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).

La fase successiva è quella della firma con PIN statico, rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell’invio telematico della stessa (domanda RILASCIATA). La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.

La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.

Alla domanda, da cui si ricavi anche l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in applicazione degli adempimenti del DPCM 16/11/2014 previsti a far data dall’ 11/08/2016, deve essere allegata, in formato elettronico (sul SIAN), con firma digitale, tutta la documentazione elencata al successivo paragrafo 11.2; costituisce motivo di irricevibilità la mancanza anche di un solo documento.

Gli interessati devono presentare un’unica domanda di sostegno sia che opti per una sola “tipologia di intervento” (tra quelle elencate alle lettere A, B, C, D, E, del paragrafo 5.1) sia che optino invece per 2 o più “tipologie di azioni previste” (tra quelle elencate alle lettere A, B, C, D, E, del paragrafo 5.1.)

Nel caso in cui il richiedente non sia un Ente pubblico (v. par. “Beneficiari”), la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante di:

- 1) Fondazioni che non svolgono attività economiche;
- 2) Cooperative sociali e associazioni senza fini di lucro.

Non sono ammesse proroghe del termine, sopra indicato, per la presentazione delle domande di sostegno, salvo documentato “mancato funzionamento” del portale SIAN.

N.B. Il professionista formalmente delegato, dai potenziali beneficiari della presente sottomisura, per l’inserimento e la trasmissione telematica della domanda di sostegno e di pagamento, deve inoltrare la richiesta di accesso al portale SIAN utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo – Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca – www.regione.abruzzo.it/agricoltura, sezione Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, utilizzando i modelli approvati con la Determinazione Direttoriale n. DPD/129/2016, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni antecedenti la scadenza del presente bando.

11.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno va allegata, a pena di esclusione, tutta la documentazione (firmata digitalmente) di seguito elencata:

- a) Copia della domanda trasmessa all’A.G.E.A. in via telematica **debitamente sottoscritta** dal richiedente (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) **ed accompagnata da copia del**



documento di identità (in corso di validità) dello stesso, da cui si ricavi anche l'Indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)**;

- b) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, redatta secondo lo schema in Allegato 1 al presente bando;
- c) Scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503 e s.m. e i.);
- d) Dichiarazione rilasciata da un Istituto di Credito, recante i contenuti evidenziati nell' Allegato A delle "Linee Guida Operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014-2020", approvate con D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016 pubblicata sul sito della Regione Abruzzo, o dichiarazione sostitutiva di contenuto analogo sottoscritta dal richiedente i benefici, redatta secondo lo schema in Allegato 2 al presente bando;
- e) *Relazione generale* (v. Allegato 5 al bando) dettagliata sull'investimento-attività da realizzare con descrizione analitica:
- dei contenuti, delle caratteristiche e delle finalità del programma degli investimenti;
 - delle motivazioni tecnico-economiche delle scelte operate e, per gli investimenti immobiliari, gli anni di vita del fabbricato e il presunto valore dell'immobile a conclusione delle opere previste nel progetto;
 - della coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni;
 - del *piano finanziario* dell'investimento proposto con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte di finanziamento;
- f) Dichiarazione del tecnico progettista, a firma congiunta del soggetto richiedente il contributo, con la quale si evidenziano le eventuali concessioni, nulla osta, autorizzazioni, permessi e pareri necessari, in termini di legge, alla realizzazione del progetto;
- g) Dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e alla titolarità di partita I.V.A.: per i soggetti per i quali ricorrono gli obblighi di legge (v. Allegato 1);
- h) Dichiarazione sostitutiva, relativa alla regolarità della "posizione previdenziale ed assistenziale" del richiedente/beneficiario, con indicazione delle informazioni e degli elementi necessari per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa; v. Allegato 1);
- i) Per gli investimenti in immobili:
1. visure catastali inerenti i dati identificativi dell'intestatario (persona giuridica o fisica) e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
 2. certificato di destinazione urbanistica degli immobili;
 3. elaborati progettuali costituiti da:
 - a. relazione tecnica di progetto;
 - b. elaborati grafici:
 - planimetrie, sezioni, prospetti e particolari costruttivi, disegni quotati in scala idonea per una completa e chiara lettura degli interventi previsti ante e post opera;
 - cartografia della pianificazione territoriale di interesse;
 - c. relazioni specialistiche, studi ed indagini preliminari necessarie;
 - d. *computo metrico estimativo*, nel caso di lavori edili, redatto sulla base del "prezzario ANCE" in vigore alla data di presentazione della domanda, pubblicato sul BURAT e sul sito intranet www.regione.abruzzo.it. Le singole voci devono essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezzario;
 - d. mappe catastali in scala con delimitazione delle particelle e/o delle unità immobiliari interessate dagli interventi e con l'indicazione dei punti di rilevazione fotografica;
 - e. cronoprogramma dei lavori e/o delle iniziative progettuali, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la conclusione



dell'intervento attraverso la presentazione del calendario delle realizzazioni e della tabella date-importi. Anche se non oggetto di finanziamento dovranno essere riportate anche tutte le spese relative agli interventi manutentivi necessari per garantire la piena conservazione ed efficienza degli investimenti finanziati col presente bando;

- f. altra documentazione inerente il progetto: la specifica documentazione fotografica illustrante la situazione ex-ante, associata ad idonee planimetrie, capitolati, contratti di acquisto, scheda tecnica, relativi alle "Tipologie di azioni" (cfr. par. 5.1);
4. per immobili di valore architettonico e/o storico/culturale (esclusivamente per tale tipologia di immobili) produrre, la dichiarazione di interesse culturale: provvedimento formale, rilasciato dall'Autorità competente, che riconosce la sussistenza dell'interesse architettonico, artistico, storico o etnoantropologico, per progetti che finalizzano, recuperandoli, i suddetti immobili;
- N. B.: solo per tali immobili è ammessa eccezione all'obbligo di presentare detta dichiarazione allegata alla domanda, a motivo dell'iter procedimentale particolarmente complesso ed articolato necessario per il rilascio della medesima; alla domanda, pertanto, in luogo della suddetta dichiarazione, è ammessa la presentazione della richiesta inoltrata alla Autorità competente (Soprintendenza) prima della scadenza per la presentazione/rilascio della domanda di sostegno sul Portale SIAN. Detta "dichiarazione di interesse culturale" deve, comunque, essere prodotta prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo;
5. dichiarazione sostitutiva, a firma congiunta del tecnico progettista e del soggetto richiedente il sostegno, che l'immobile/fabbricato non ha fruito di alcun contributo pubblico e/o di indennizzi derivanti da polizze di assicurazione per danni da sisma/i e/o altro evento e si impegna a non richiederne;
6. in caso di investimenti in corso, alla data di presentazione della domanda di sostegno, perizia asseverata da parte del progettista incaricato, da cui risulti lo stato dei lavori eseguiti, l'importo degli stessi e quello da completare; documentazione fotografica che attesti lo status dei siti interessati dall'intervento, alla data di presentazione della domanda di sostegno.
- j) Per le centrali con caldaie alimentate a cippato o pellets:
- elaborati progettuali e relazione tecnica a firma del richiedente e del tecnico progettista con la quale si descrive l'intervento che si intende realizzare e si documenta il dimensionamento dell'impianto rispetto agli utenti (fabbricati);
 - dichiarazione sostitutiva del progettista in merito alla coerenza dell'investimento con il piano regionale energetico e con quello relativo all'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con il programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse e con tutte le altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- k) Contabilità preventiva delle opere, elaborata secondo le indicazioni che seguono, che ricomprenda le opere a misura, a preventivo, nonché le spese generali:
- per le opere edili e affini propriamente dette e sistemazioni esterne (entrambe a misura) si deve utilizzare l'elenco regionale dei "Prezzi Informativi Opere Edili della Regione Abruzzo" (denominato "prezzario A.N.C.E.") in vigore alla data di presentazione della domanda. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezzario;
 - per le opere edili non ricomprese nel prezzario "ANCE" e per acquisti di impianti, arredi, attrezzature, strumentazioni, dotazioni varie, compresi i beni immateriali (come descritti al paragrafo "Tipologie di azioni") l'individuazione della spesa dovrà essere fatta sulla base di almeno 3 (tre) preventivi di spesa emessi da Ditte fornitrici concorrenti per ogni servizio, impianto, arredo, attrezzatura, strumentazione, nuovi di fabbrica, che il soggetto intende acquistare. I preventivi devono contenere, chiaramente leggibile, il nominativo (nome e cognome) del sottoscrittore dell'offerta commerciale, oltre alle seguenti informazioni: data



ed estremi dell'offerta, la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario ed il costo complessivo. Occorre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto, corredato da relazione tecnico economica, contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. E' ammessa la presentazione di un unico preventivo esclusivamente in relazione ai beni o servizi (sopra elencati) proposti sul mercato da un singolo offerente, ovvero, qualora si tratti di operare innesti su impianti, arredi, attrezzature, strumentazioni preesistenti: in questo caso è necessaria una dichiarazione da parte del richiedente e del tecnico progettista che attesti, dopo una approfondita indagine di mercato, l'impossibilità di rilevare altre ditte concorrenti.

Il progetto dei lavori completo degli elaborati deve essere sottoscritto, a pena di esclusione dai benefici, da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le spese generali collegate agli investimenti sono ammissibili nel limite massimo del 4%, elevato all'8% in presenza di progettazioni di lavori edili (e solo per le opere edili), comprensivo delle spese tecniche.

Per la verifica della ragionevolezza e congruità delle spese tecniche, l'Amministrazione farà riferimento alle disposizioni di cui al D.M. della Giustizia n. 143 del 31/10/2013, concernente "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi ad architettura ed ingegneria" e decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.07.2016 n.174, di "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- 1) Provvedimento (per gli Enti pubblici l'Atto deliberativo) di approvazione del progetto esecutivo, completo dei relativi allegati, al fine di garantire la **immediata cantierabilità** degli interventi con il quale:
- si approva l'iniziativa/progetto ed il quadro economico dell'investimento e si dà mandato al legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo aziendale;
 - si dichiara di essere a conoscenza degli obblighi relativi al periodo di non alienabilità e dei vincoli di destinazione;
 - si dichiara di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli del presente Bando/Avviso pubblico comporta la decadenza totale o parziale e la restituzione delle somme percepite;
 - si dichiara l'impegno alla conduzione dell'attività/servizio oggetto dell'intervento per un periodo pari almeno al vincolo degli investimenti – 5 anni - a partire dalla data di pagamento del saldo finale e a non apportare modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati;
 - si dichiara l'impegno a non alienare e a non distogliere gli investimenti programmati (vincolo di destinazione d'uso) per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni per quanto riguarda i beni immobili, impianti, arredi, attrezzature, strumentazioni, dotazioni varie, compresi i beni immateriali, a partire dalla data di pagamento del saldo finale; è fatta salva la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche preventivamente autorizzata dell'amministrazione regionale;



- si richiamano l'atto costitutivo e/o lo statuto nonché gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza, per i soggetti per i quali ne ricorrano le condizioni;
 - si da atto del possesso dei requisiti richiesti, specificandoli, per l'accesso ai benefici;
 - si da atto, se del caso, della piena disponibilità dell'immobile oggetto d'intervento;
 - si assume l'impegno al cofinanziamento dell'intervento per la quota parte di propria competenza, così come desumibile dal piano finanziario dell'opera;
 - si da atto che il progetto è immediatamente cantierabile e completo di:
 1. permesso di costruire, provvedimento conclusivo o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
 2. autodichiarazione della ditta e del Direttore dei Lavori che sono trascorsi i termini previsti dalla normativa vigente, dalla data di presentazione della S.C.I.A. e che l'Ente non ha interrotto i termini per l'inizio effettivo dei lavori;
 3. attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;
 4. parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o dichiarazione sostitutiva del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
 5. dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio;
 6. dichiarazione di contabilità preventiva delle opere a misura e a preventivo nonché le spese generali;
- m) Qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario, documentazione idonea ad attestare la piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, mediante titolo di affitto o tramite diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.), risultante da vigente contratto registrato, corredata della relativa autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (cfr. paragrafo 4.1);
- n) Per gli Enti Pubblici e, in generale, per i soggetti di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata tramite la presente misura del PSR;
- o) Autodichiarazione che a carico del soggetto non risulta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata; per gli Enti pubblici: che non si trovano in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- p) Certificazione dell'Anagrafe del Comune da cui risulti il numero di abitanti alla data della domanda;
- q) Elenco dei documenti trasmessi.

La documentazione a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della stessa.

I documenti elencati nel presente paragrafo sono ritenuti essenziali e pertanto la mancata presentazione degli stessi, nei termini stabiliti dal presente bando, comporta l'automatica irricevibilità/inammissibilità della domanda di sostegno.

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto di arredi, attrezzature, strumentazioni, dotazioni varie, compresi i beni immateriali, o l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti, il soggetto richiedente dovrà presentare i relativi documenti attestanti l'agibilità e la piena disponibilità dei locali destinati all'installazione dei medesimi.



12. DESCRIZIONE DELLE FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO

La presentazione delle domande di sostegno è ammessa esclusivamente in via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, sottoscritta con firma OTP (One Time Password) del beneficiario, con allegata tutta la documentazione elencata al paragrafo 11.2.

Acquisita la domanda viene avviato il procedimento amministrativo composto dalle seguenti fasi, appresso più dettagliatamente disciplinate:

- a) Valutazione di ricevibilità
- b) Valutazione di ammissibilità
- c) Valutazione di merito
- d) Approvazione delle graduatorie
- e) Concessione dei benefici
- f) Domande di pagamento
- g) Varianti e proroghe
- h) Controllo

La tempistica delle fasi procedurali è regolata in conformità alle Linee Guida approvate dall'Autorità di gestione del PSR 2014/2020 con DPD 141/16 del 15.04.2016, consultabile al seguente

link: http://www.rica.inea.it/download/LineeGuidaOperativePSR20142020_Aprile2016.pdf

12.a Ricevibilità delle istanze

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze le stesse sono acquisite al protocollo del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali e si procede alla presa in carico delle domande di sostegno.

L'iter istruttorio viene avviato presso il Servizio competente mediante assegnazione delle domande agli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità e merito di cui verrà data comunicazione ai beneficiari ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.

La valutazione di ricevibilità è svolta dal Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali ed è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza ed è effettuata mediante l'esame dei seguenti elementi:

- presentazione entro i termini previsti;
- completezza della documentazione allegata;
- sottoscrizione dell'istanza;
- presenza di valido documento di identità datato e firmato.

Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande che risultino:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- non "rilasciate" dal sistema;
- prive della firma del richiedente;
- prive della copia di documento di identità valido;



- prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta.

Gli incaricati dell'istruttoria concludono la verifica della ricevibilità mediante la redazione e sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.

In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. L'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC con conseguente adozione del relativo provvedimento definitivo, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990 e s.m.i.

In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

12.b Ammissibilità delle istanze

Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità che è svolto dal Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali.

La valutazione di ammissibilità consiste nella verifica:

- della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
- della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;
- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
- del rispetto dei requisiti minimi, dei limiti e dei divieti fissati dal bando;
- il rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

Inoltre l'Amministrazione si atterrà ai sistemi di controlli adottati nell'ambito del piano nazionale sul tasso di errore:

- della ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare; l'Amministrazione procede a disconoscere in tutto o in parte le spese tecnicamente non ritenute congrue o ragionevoli;
- l'eventuale impiego di prezzari;
- la presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire e le motivazioni di scelta del preventivo selezionato.

Ove siano richieste integrazioni o chiarimenti, decorso il termine di 10 (dieci) giorni a ciò fissato dal Servizio, nel caso gli stessi non pervengano o la documentazione presentata risulti ancora incompleta rispetto a quella prevista, e quindi inadatta a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e/o contenutistico, alle prescrizioni del bando, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.

Di ciò è data comunicazione al richiedente mediante PEC con conseguente adozione del relativo provvedimento definitivo adottato dal Servizio competente, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990 e s.m.i.

Conclusa la valutazione di ammissibilità si procede alla valutazione di merito.



12.c Valutazione di merito

Per tutte le domande risultate ammissibili si procede con la valutazione di merito mediante le procedure selettive del presente Bando.

La valutazione della domanda di sostegno consiste nella valorizzazione dei progetti, a cura di incaricati del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, attraverso l'applicazione a ciascuno di essi dei punteggi contemplati ed esplicitati nel paragrafo 10. "Criteri di selezione".

12.d Approvazione delle graduatorie

Le domande di sostegno sono inserite in una graduatoria risultante dagli esiti delle valutazioni di merito delle tipologie di intervento contemplate nel presente Bando.

Saranno ritenute idonee le sole domande che abbiano conseguito un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati ai progetti risultati ammissibili alla conclusione della precedente fase di ammissibilità e, comunque, non inferiore al 30% del punteggio massimo attribuibile (nello specifico, pari a 100 punti per i criteri di selezione adottati) (cfr. par. 4.1).

L'ammissione ai benefici della *Tipologia di Intervento 7.4.1* avviene nell'ordine della graduatoria formulata, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dal presente bando.

L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.

In caso di non accettazione, l'Amministrazione procederà a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie. Detti scorrimenti possono essere disposti fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando.

A parità di punteggio la priorità viene assegnata secondo le modalità fissate nei "criteri di selezione" di cui al paragrafo 10.

Dopo la valorizzazione di tutti i progetti, il Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali approva, con proprio provvedimento, una graduatoria provvisoria, che consta dei seguenti documenti:

- l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in ordine di punteggio indicando per ciascun richiedente la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- l'elenco provvisorio delle domande ammissibili e finanziabili in ordine di punteggio (fino a concorrenza dello stanziamento), indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- l'elenco provvisorio delle domande non ammissibili in ordine di punteggio;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili, con le motivazioni di esclusione;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili, con le motivazioni di esclusione.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura; la pubblicazione medesima ha valore di notifica erga omnes.



Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato, solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta. Il riesame non può verte su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.

Le richieste di riesame devono essere inoltrate al Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, tramite PEC, al seguente indirizzo "dpd020@pec.regione.abruzzo.it".

Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:

- elenco definitivo delle domande ammesse in ordine di punteggio indicando per ciascun richiedente la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- elenco definitivo delle domande ammesse e finanziabili in ordine di punteggio (fino a concorrenza dello stanziamento), indicando per ciascuno la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- l'elenco definitivo delle domande non ammesse, in ordine di punteggio, con le motivazioni di esclusione.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura; la pubblicazione medesima ha valore di notifica erga omnes.

Sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle domande ammesse e finanziabili.

12.e Concessione dei benefici

Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo, ma che abbiano allegato all'istanza autorizzazioni/certificazioni in itinere e/o dichiarazioni sostitutive, il Servizio competente chiede a mezzo PEC, di produrre, entro il termine decadenziale di 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente punto 12.d, la seguente documentazione:

- Dichiarazione rilasciata da un istituto di Credito recante i contenuti evidenziati nell'allegato "A" delle "Linee Guida Operative" approvate con D.D. 141/16 del 15/04/2016, per le domande per le quali è stata resa l'autodichiarazione di contenuto analogo sottoscritta dal richiedente e benefici;
- Dichiarazione di interesse culturale (solo per immobili di valore architettonico e/o storico/culturale): provvedimento formale, rilasciato dall'Autorità competente, che riconosce la sussistenza dell'interesse architettonico, artistico, storico o etnoantropologico, per progetti che finalizzano, recuperandoli, i suddetti immobili, da produrre qualora il soggetto richiedente abbia allegato alla domanda copia della richiesta inoltrata alla Autorità competente (Soprintendenza) prima della scadenza per la presentazione/risarcimento della domanda di sostegno sul Portale SIAN (cfr. par. 11.2, lett. i, punto 4).
- Autodichiarazione, per interventi il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore ad € 150.000,00, con indicazione dei dati relativi alla composizione della fondazione/cooperativa/associazione ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011 (se non già prodotta in precedenza).

La riscontrata inadempienza in sede di verifica presso le banche dati INPS (autodichiarazione allegata alla domanda di sostegno) e BDNA (prima dell'adozione del provvedimento di



accoglimento della domanda di pagamento, ai sensi della nota prot. n. 418, del 05/03/2014, del Ministero dell'Interno) comporta l'inammissibilità alla concessione del beneficio.

Completata l'istruttoria volta alla concessione del finanziamento è disposta, con provvedimento del dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, l'approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari che consta dei seguenti elenchi:

- l'elenco definitivo dei beneficiari (domande ammesse a finanziamento, fino a concorrenza dello stanziamento) indicando per ciascun beneficiario la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- l'elenco delle domande dichiarate inammissibili o irricevibili ai fini della concessione con le motivazioni di esclusione.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura; la pubblicazione medesima ha valore di notifica erga omnes. Una volta approvata la graduatoria definitiva, sul sistema viene registrata la chiusura della fase istruttoria.

Si procede quindi all'adozione dei provvedimenti di concessione.

Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:

- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di aiuto dal sistema SIAN;
- CUP;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA (C.U.A.A.);
- quadro riepilogativo degli investimenti ammessi, percentuale contributiva e importo del contributo concesso;
- la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.

Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L'atto verrà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, tramite PEC, invia al beneficiario il provvedimento di concessione.

Le risorse indicate nel bando costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità delle corrispondenti graduatorie. Nell'ambito dell'elenco definitivo delle domande ammesse, possono essere disposti eventuali scorrimenti entro tale importo fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva.

12.f Domande di pagamento

Modalità, termini di presentazione e documentazione da allegare alla domanda di pagamento sono dettagliati ai successivi paragrafi 13 e 14.

12.g Varianti e proroghe

Varianti

Il Beneficiario può richiedere una sola variante debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o sopravvenute cause di forza maggiore (cfr. par. 17, lett. b) di natura non soggettiva.



L'eventuale variante va sottoposta, in via preventiva, e fino a 90 giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione del Progetto di investimenti, al Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente, e può avere per oggetto:

- il cambio del beneficiario;
- il cambio di sede dell'investimento;
- la realizzazione di opere e l'acquisto di forniture e servizi non previste nell'iniziativa approvata;
- la soppressione di alcuni interventi;
- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche del quadro economico originario salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee.

Qualora, dopo la presentazione dell'istanza di contributo e nelle more della concessione, si siano rese necessarie e siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse vanno sottoposte, a pena di inammissibilità, alla approvazione del Servizio, che le valuta nel modo sopra indicato entro il mese successivo alla notifica della concessione.

L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. La minore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.

Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.

A pena di inammissibilità, le varianti non possono consistere in modifiche degli obiettivi e/o delle finalità dell'intervento approvato.

Le varianti, al fine di poterne ottenere l'autorizzazione, debbono essere corredate:

- da elaborati grafici modificati, ove già previsti per la domanda iniziale;
- da autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali eventualmente occorrenti;
- da una relazione esplicativa corredata della seguente documentazione:
 - quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante;
 - contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;
 - nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico economica, contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Il Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali valuta l'istanza presentata, procedendo all'approvazione con Determinazione Dirigenziale, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa, previa verifica della corrispondenza con gli obiettivi del progetto approvato e del conseguimento di un punteggio non inferiore rispetto a quello inizialmente attribuito.

Il Servizio competente, tramite PEC, invia al beneficiario il provvedimento relativo alla variante.

Una volta approvata la variante, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.

Restano confermate le procedure previste per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.



Non costituisce in ogni caso variante, ed è pertanto direttamente consentito realizzare in corso d'opera, fermi restando contenuti e finalità dell'intervento presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, arredi, attrezzature, strumentazioni e dotazioni, previsti inizialmente, con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti a quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti, delle opere e degli impianti, non sostanziali e coerenti con l'intervento. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.

Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla Amministrazione concedente, le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.

Proroghe

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, una sola proroga dei termini per la realizzazione degli interventi e per un periodo non superiore a tre mesi (6 mesi per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate), fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma.

La proroga è valutata e, se del caso, formalmente assentita dal Servizio competente, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Una volta autorizzata la proroga, la stessa è comunicata al beneficiario tramite PEC; sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.

Restano confermate le procedure previste per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

12.h Controllo

Si veda il paragrafo 19.

13. DOMANDA DI PAGAMENTO: Modalità e termini per la presentazione

Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento ai sensi del presente bando e possono riferirsi nel caso specifico a:

- Anticipazione (50% del contributo concesso all'avvio dei lavori);
- Acconto/i (SAL);
- Saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.

Le domande di pagamento devono essere presentate dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati ad operare sul portale SIAN per la presentazione delle domande.

A pena di decadenza dall'intero finanziamento, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla concessione, ciascun beneficiario è tenuto a presentare, contestualmente alla comunicazione di avvenuto avvio delle attività, la domanda/richiesta di pagamento dell'anticipazione o dell'acconto (pari al 50% del contributo totale ammesso).



A tal fine per data di richiesta dell'anticipazione/acconto si intende la data di rilascio della relativa domanda di pagamento sul portale SIAN.

Nel caso di richiesta di acconto (anziché di anticipazione) bisogna aver realizzato investimenti (lavori e/o acquisti) per almeno il 50% dell'importo totale del progetto.

Ove sia stata corrisposta una anticipazione, dietro presentazione di polizza fidejussoria, il beneficiario può presentare domanda/e di pagamento del/i SAL ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti sia rispondente a quanto previsto dal paragrafo 14.1 - 3° comma - delle Linee Guida approvate dall'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 (Determinazione n. DPD141/16 del 15/04/2016): nel caso il beneficiario abbia richiesto l'anticipazione può chiedere un primo acconto, pari al 15% del contributo ammesso quando l'importo degli investimenti (lavori e/o acquisti) eseguiti è pari al 65% dell'importo totale del progetto ed un secondo acconto, pari ad un ulteriore 15% del contributo ammesso, quando l'importo degli investimenti (lavori e/o acquisti) eseguiti è pari all' 80% dell'importo totale del progetto, fermo restando che l'eventuale sommatoria delle somme erogate, a titolo di anticipo e di acconto/i, non può eccedere il limite massimo dell'80% del contributo concesso.

La presentazione della domanda di pagamento del saldo finale deve avvenire, improrogabilmente, nei 30 giorni successivi al termine previsto per l'integrale attuazione del progetto/investimento, come risulta dal provvedimento di concessione o dalla eventuale proroga ammessa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che:

- a) risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nella concessione;
- b) rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti in essa.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Tutte le domande di pagamento (anticipazione/acconto/saldo) devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), complete della relativa documentazione, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 13., entro i termini fissati, pena le sanzioni previste.

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando, in sede di verifica finale, si accerti che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e la spesa documentata non sia inferiore al 70 % della spesa originariamente ammessa, comminando, in caso diverso, decadenza dai benefici e recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo che la diminuzione non dipenda da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulti interamente realizzato.



14.DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

14.1 Domanda di pagamento dell'anticipazione del contributo

La domanda di pagamento dell'anticipazione, sottoscritta con firma OTP (One Time Password) del beneficiario, deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), completa della relativa documentazione.

Il richiedente deve comunicare l'avvenuta presentazione della domanda di pagamento, nel medesimo giorno, tramite PEC, al Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, indirizzo dpd020@pec.regione.abruzzo.it.

La domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione (firmata digitalmente):

- dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8 "Prescrizioni Operative";
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa (solo per beneficiari privati: Fondazioni, Cooperative e Associazioni), a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della Legge 10.06.1982, n. 348. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

14.2 Autorizzazione al pagamento dell'anticipazione del contributo

L'istruttoria delle domande di pagamento dell'anticipazione del contributo, relativo alla Tipologia di Intervento 7.4.1, è affidata al Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali e prevede una fase di verifica dell'ammissibilità dell'istanza, tesa ad accertare la completezza documentale.

Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio competente assegna il termine decadenziale di giorni 15 per il completamento di essa.

A seguito di accertata regolarità della documentazione e proceduto alle verifiche di legge in materia contributiva e, se del caso, antimafia, il Servizio competente, entro i successivi 10 giorni dalla richiesta, procede all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento dell'anticipazione, predisporrà le check-list e trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e, inoltre, provvederà a notificare alle ditte il provvedimento di liquidazione tramite PEC, il numero dell'Elenco inviato ad A.G.E.A. e l'importo da erogare.

Una volta definita la procedura, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.



14.3 Domanda di pagamento dell'acconto (SAL)

La domanda di pagamento dell'acconto, sottoscritta con firma OTP (One Time Password) del beneficiario, deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), completa della relativa documentazione.

Il richiedente deve comunicare l'avvenuta presentazione della domanda di pagamento, nel medesimo giorno, tramite PEC, al Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, indirizzo dpd020@pec.regione.abruzzo.it.

Il suddetto Servizio provvede ad inoltrare detta comunicazione al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio, così individuato:

- Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST per le ditte con sede nella Provincia di L'Aquila - Piazza Torlonia, 91 - 67051 AVEZZANO (AQ) tel. 0863 5021;
- Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo EST per le ditte con sede nelle Province di Teramo e Pescara - Via Cerulli Irelli, 17 - 64100 TERAMO tel. 0861 245965;
- Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo SUD per le ditte con sede nella provincia di Chieti Via Asinio Herio, 75 - 66100 CHIETI tel. 0871 345432.

La domanda di pagamento dell'acconto deve essere corredata della seguente documentazione (firmata digitalmente):

1. indice dei documenti trasmessi;
2. relazione illustrativa, sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori, in merito agli interventi realizzati, volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri della azioni in argomento. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
3. quadro riepilogativo delle spese sostenute/consuntivo dei lavori eseguiti per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo, gli estremi della fattura quietanzata, gli eventuali interventi realizzati in economia direttamente dal beneficiario (cfr. par. 6.1, ultimi due capoversi), gli acquisti di attrezzature, impianti, arredi, strumentazioni e dotazioni per rendere gli immobili funzionali ai servizi individuati, nonché le spese generali;
4. per eventuali lavori in economia previsti dal bando: relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità;
5. disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico;
6. affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
7. bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a attrezzature, impianti, arredi, strumentazioni e dotazioni;
8. elenco delle matricole per attrezzature, impianti, arredi, strumentazioni e dotazioni (N.B.: i numeri di matricola, ove prescritti dalle norme vigenti, dovranno essere prontamente riscontrabili);
9. copia conforme delle fatture (annullate con la dicitura: "PSR Regione Abruzzo – sottomisura 7.4, Tipo di intervento 7.4.1.");



10. dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e, per le forniture, che le stesse sono nuove di fabbrica;
11. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
12. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegare alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati;
 - che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
13. che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
14. che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni;
15. elenco dei documenti giustificativi di spesa (Allegato n° 3.);
16. estratto conto con evidenza dei pagamenti eseguiti.

14.4 Autorizzazione al pagamento dell'acconto (SAL)

L'istruttoria delle domande di acconto del contributo di cui alla Tipologia di Intervento 7.4.1, è affidata al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente e prevede una fase di verifica dell'ammissibilità dell'istanza, tesa ad accertare la completezza documentale.

Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio competente assegna il termine decadenziale di giorni 15 per il completamento di essa.

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati con sopralluogo in situ, viene elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo in acconto.

Una volta concluso il controllo, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.

I Dirigenti degli S.T.A., entro i successivi 30 giorni alla data di presentazione dell'istanza di acconto, proceduto alle verifiche di legge in materia contributiva e, se del caso, antimafia, determinano le liquidazioni del contributo spettante e le inviano al Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali per il seguito di competenza.

Il Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali Politiche per l'Inclusione, lo sviluppo e l'attrattività delle Aree Rurali entro 10 giorni trasmette gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e per conoscenza allo S.T.A. competente che provvederà a notificare alle ditte, tramite PEC, il numero dell'Elenco e l'importo da erogare in acconto.

14.5 Domanda di pagamento del saldo finale del contributo

La domanda di pagamento del saldo finale, sottoscritta con firma con firma OTP (One Time Password) del beneficiario, deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), completa della relativa documentazione.



Il richiedente deve comunicare l'avvenuta presentazione della domanda di pagamento, nel medesimo giorno, tramite PEC, al Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, indirizzo dpd020@pec.regione.abruzzo.it.

Il suddetto Servizio provvede ad inoltrare detta comunicazione al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio, così individuato:

- Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST per le ditte con sede nella Provincia di L'Aquila - Piazza Torlonia, 91 - 67051 AVEZZANO (AQ) tel. 0863 5021;
- Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo EST per le ditte con sede nelle Provincie di Teramo e Pescara - Via Cerulli Irelli, 17 - 64100 TERAMO tel. 0861 245965;
- Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo SUD per le ditte con sede nella provincia di Chieti Via Asinio Herio, 75 - 66100 CHIETI tel. 0871 345432.

La domanda di pagamento del saldo finale del contributo deve essere corredata della seguente documentazione (firmata digitalmente):

- 1) Indice dei documenti trasmessi;
- 2) Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
- 3) Relazione illustrativa, sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori, in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri della azioni in argomento. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- 4) Quadro riepilogativo delle spese sostenute/consuntivo dei lavori eseguiti per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo, gli estremi della fattura quietanzata, gli eventuali interventi realizzati in economia direttamente dal beneficiario (cfr. par. 6.1, ultimi 2 capoversi), gli acquisti di attrezzature, impianti, arredi, strumentazioni e dotazioni per rendere gli immobili funzionali ai servizi individuati, nonché le spese generali;
- 5) Per eventuali lavori in economia previsti dal bando: relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati, delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità;
- 6) Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l'ottenimento dell'agibilità;
- 7) Layout dei processi di lavorazione realizzati;
- 8) Certificato di agibilità;
- 9) Autorizzazioni per gli interventi di realizzazione di impianti pubblici (centrali con caldaie alimentate a cippato o pellets) per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
 - Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 380/2001;
 - Denuncia all'I.S.P.E.S.L., ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975, per gli impianti con potenza superiore a 35 kW;
 - Copia del libretto di omologazione dell'impianto termico ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975;
- 10) Autorizzazioni sanitarie;
- 11) Affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;



- 12) Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a attrezzature, impianti, arredi, strumentazioni e dotazioni per rendere gli immobili funzionali ai servizi individuati;
- 13) Elenco delle matricole per attrezzature, impianti, arredi, strumentazioni e dotazioni (N.B.: i numeri di matricola, ove prescritti dalle norme vigenti, dovranno essere prontamente riscontrabili);
- 14) Certificati di conformità, ove prescritti dalle norme vigenti nel settore, per attrezzature, impianti, strumentazioni e dotazioni acquistati;
- 15) Certificazione del collaudo dei sistemi di produzione del calore e certificazione di rispondenza alle norme di sicurezza di tutti i locali, compresi i locali destinati agli uffici e al personale;
- 16) Copia conforme delle fatture (annullate con la dicitura: "PSR Abruzzo 2014/2020 – sottomisura 7.4 – tipologia di intervento 7.4.1.");
- 17) Dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e, per le forniture, che le stesse sono nuove di fabbrica;
- 18) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
- 19) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);
- 20) Elenco dei documenti giustificativi di spesa (Allegato n° 3);
- 21) Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni (Allegato n° 4);
- 22) Estratto conto con evidenza dei pagamenti eseguiti;
- 23) Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla misura;
- 24) Eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione.

Per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale del contributo si applicano le stesse modalità e disposizioni sopra previste per la presentazione della domanda di pagamento dell'acconto.

14.6 Autorizzazione al pagamento del saldo finale del contributo

L'istruttoria delle domande di pagamento del saldo finale del contributo è affidata al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio e prevede una fase di verifica dell'ammissibilità dell'istanza, tesa ad accertare la completezza documentale, e lo svolgimento di verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare il conseguimento degli obiettivi del Bando.

Qualora la documentazione risulti incompleta, lo S.T.A. assegna il termine decadenziale di giorni 15 per il completamento di essa.

Lo S.T.A. procede a verificare:

- a) l'avvenuta attuazione del progetto di investimento;
- b) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto di investimento;
- c) la veridicità di tutte le autodichiarazioni rese dal beneficiario.



Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati con sopralluogo in situ, viene elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere e/o degli acquisti con proposta di liquidazione del contributo a saldo finale.

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria all'istruttore ai fini della verifica della corretta realizzazione.

Una volta concluso il controllo, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.

I Dirigenti degli S.T.A., entro i successivi 30 giorni alla data di presentazione dell'istanza di saldo finale, proceduto alle verifiche di legge in materia contributiva e, se del caso, antimafia, determineranno la liquidazione del contributo spettante e la invieranno rispettivamente al Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, per il seguito di competenza.

Il Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, entro 10 giorni trasmette gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e per conoscenza allo S.T.A. competente che provvederà a notificare alle ditte, tramite PEC, il numero dell'Elenco e l'importo da erogare a saldo finale.

15. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Fermo restando quanto in precedenza previsto, il beneficiario ha l'obbligo di:

- mantenere un sistema contabile distinto con un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (es.: Codice Unico di Progetto nelle causali di pagamento/fatture);
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore, i Servizi Comunitari ed il valutatore, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014, secondo gli obblighi riportati nell'allegato III, parte 1 Punto 2 e parte 2 punti 1 e 2;
- attuare le azioni programmate con le "Tipologie di Azione previste" in modo conforme rispetto alle finalità della Misura 7, Tipologia di Intervento 7.4.1;
- rendere noto alla Struttura competente per territorio della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli ed al valutatore, in ogni momento e senza restrizioni;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie

Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il



beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità:

- bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo);
- ricevuta bancaria;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- carta di credito;
- bollettino postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010).

Non sono ammessi, in nessun caso e per nessun importo, pagamenti in contanti.

Inoltre, il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di “periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d’uso”, pari a 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al pagamento del saldo finale, durante i quali il beneficiario non può cedere a terzi, né distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata, il bene/servizio realizzato.

Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l’impegno di non variare la destinazione d’uso e non alienare i beni oggetto di aiuto, salvo la sostituzione con altro bene, di almeno pari caratteristiche, preventivamente autorizzata dall’amministrazione regionale.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dal sito ove lo stesso è stato installato ad un altro ubicato nella stessa Regione ed appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all’autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone, espressamente, le motivazioni: l’Amministrazione rilascerà il consenso all’operazione, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.

16 DIVIETI

E’ fatto divieto di realizzare interventi in siti che hanno già fruito di contributo analogo per la Misura 321-A e/o la Misura 322 del PSR-Abruzzo 2007-2013.

17 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITA’, RIDUZIONI, RECUPERI

Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre:

a) Motivo di decadenza dai benefici:

- Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l’intera durata dell’operazione;
- Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
- Decorrenza del termine fissato per l’avvio delle attività;
- Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell’intervento;
- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione “antimafia”;



- Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- Mancata realizzazione dell'intervento;
- Rinuncia da parte del beneficiario;
- Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo.

Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

b) Motivo di revoca dei benefici:

- Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
- In ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- Mutamento della situazione di fatto.

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze-cause di forza maggiore, che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari e tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono ai beneficiari di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative. Le cause di forza maggiore sono:

- 1) il decesso del beneficiario;
- 2) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- 3) una calamità naturale grave che colpisce seriamente il bene/opera oggetto dell'intervento;
- 4) la distruzione fortuita dei fabbricati adibiti all'investimento;
- 5) l'esproprio della totalità o di una parte consistente del bene/opera oggetto dell'intervento, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, viene di seguito riportata:

- 1) decesso del beneficiario;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
- 2) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario:
 - certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
 - atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
- 3) calamità naturale grave che colpisce seriamente il bene/opera oggetto dell'intervento:



- dichiarazione sostitutiva inerente l'esistenza di un provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. L'autodichiarazione riporta tutti i dati necessari ad individuare il provvedimento dell'autorità competente. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie complessiva riportata sul Fascicolo Aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
- 4) distruzione fortuita dei fabbricati interessati dall'investimento:
 - dichiarazione sostitutiva inerente l'esistenza di un provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati interessati dall'investimento; l'autodichiarazione riporta tutti i dati necessari ad individuare il provvedimento dell'autorità competente.
- 5) esproprio della totalità o di una parte consistente del bene/opera oggetto dell'intervento se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda:
 - dichiarazione sostitutiva inerente l'esistenza di un Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001. L'autodichiarazione riporta tutti i dati necessari ad individuare il provvedimento dell'autorità competente.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
- Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
- Comunicazione esiti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario - contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite ed l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.



L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

c) Motivo di applicazione di riduzione dei benefici:

- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

18 ERRORE PALESE

Nei limiti dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate, su richiesta dell'interessato ovvero su segnalazione allo stesso da parte del funzionario istruttore, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti, come, a titolo esemplificativo:

- meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda;
- codice statistico o bancario errato;
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- errori aritmetici;
- discordanze tra le informazioni fornite nel modulo di domanda e la domanda stessa;
- particelle dichiarate per due tipi di utilizzo.

La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC all'Amministrazione competente, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.

La domanda di correzione di errore palese deve essere presentata dopo la data di chiusura dei periodi di riferimento per la presentazione delle relative domande.

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di sostegno o di pagamento.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e l'ammissibilità.

Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

19 CONTROLLO

Oltre a quanto previsto in precedenza, le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggette ai controlli effettuati dai



competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore, espletati nell'ambito del disposto del Regolamento di Esecuzione (UE) 809/2014, nonché delle disposizioni delle "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020" approvate con D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016.

In particolare nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione del Saldo Finale e la conclusione del periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale alla erogazione del saldo finale del contributo da parte del Servizio regionale competente, l'Amministrazione competente effettua i controlli per verificare che il beneficiario mantenga gli impegni e gli obblighi assunti nell'ambito del presente Bando.

20 RECLAMI E RICORSI

Tutti i soggetti che fanno richiesta di finanziamento a valere sulla Tipologia di intervento 7.4.1 del PSR hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio competente o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di esclusione dai benefici, di riconoscimento parziale di punteggi, del finanziamento o del pagamento.

La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, entro 10 giorni dalla data della PEC di comunicazione dell'esito della valutazione.

Nei 10 giorni successivi, il Servizio provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione all'interessato.

I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente ovvero all'AGEA, secondo la natura dell'oggetto del ricorso.

Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- a) Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
- b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
- c) Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

21 RIDUZIONI E SANZIONI

Trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale, dagli atti generali adottati dall'Organismo Pagatore in attuazione delle stesse e dalle "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020" approvate con D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016 e "Revisione Dicembre 2016" approvata con D.D. n. DPD/178/2016 del 14/12/2016.



22 ULTERIORI INFORMAZIONI

22.1 Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – DPD

Politiche dell’Inclusione lo Sviluppo e le Attrattività delle Aree Rurali – DPD020

Via Catullo, 17

65127 PESCARA

Tel. 085 7671 (centralino)

Durante il periodo di pubblicazione del presente bando ed entro il termine massimo di 7 giorni antecedenti la scadenza, gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti esclusivamente di natura procedurale e documentale, al Servizio Politiche per l’Inclusione, lo Sviluppo e l’Attrattività delle Aree Rurali al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

PEC: dpd020@pec.regione.abruzzo.it .

Il Servizio Politiche dell’Inclusione lo Sviluppo e l’Attrattività delle Aree Rurali, nel rispetto delle fasce orarie lavorative, fornisce risposta, entro 7 giorni lavorativi, pubblicando la medesima esclusivamente sull’apposita sezione FAQ del sito istituzionale del dipartimento sopracitato.

Non si darà riscontro alle richieste di chiarimento su altri aspetti già chiaramente ed inequivocabilmente esplicitati nel Bando.

22.2 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.) le P.A. interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell’UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

23 DISPOSIZIONI FINALI



Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si applica quanto disposto dalle "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020" approvate con D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016 e dalle "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020 - Revisione Dicembre 2016" approvate con D.D. n. DPD/178/2016 del 14/12/2016.

